

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
- (2) La decisione 2008/605/PESC del 22 luglio 2008 ⁽²⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾ aggiungendo 41 nomi. Occorre per-

tanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2007 (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.2008, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/135/PESC (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39).